2026/2369

27.10.2026

DECISIONE (PESC) 2026/2369 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2026

che modifica la decisione (PESC) 2023/231, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace volta a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione dell'Unione europea di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 2 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/231 ([1]), che ha istituito una misura di assistenza per sostenere lo sviluppo delle capacità delle forze armate dell'Ucraina da parte della missione di assistenza militare dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina) al fine di consentire alle forze armate dell'Ucraina di difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e proteggere la popolazione civile dall'aggressione militare in corso.

(2) Il 18 giugno 2026 il Consiglio europeo ha riaffermato il suo perdurante e fermo sostegno all'Ucraina e ha ribadito la disponibilità dell'Unione e degli Stati membri a contribuire a solide e credibili garanzie di sicurezza per l'Ucraina, anche attraverso l'EUMAM Ucraina.

(3) In tale contesto, la misura di assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi di formazione dell'EUMAM Ucraina e, pertanto, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di ulteriori 30 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza passare a 77 mesi.

(4) Il finanziamento del sostegno nell'ambito della presente misura di assistenza sarà riesaminato a tempo debito dal comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ([2]), in linea con l'articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione, fatta salva una decisione del Consiglio su un massimale finanziario per lo strumento europeo per la pace nel contesto del prossimo ciclo di bilancio in linea con l'articolo 73, paragrafo 11, di tale decisione, fatto salvo l'esito delle pertinenti discussioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2023/231 è così modificata:

1) all'articolo 1 i paragrafi da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, da parte degli Stati membri e dell'EUMAM Ucraina, di:

a) attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza necessarie per soddisfare i requisiti operativi dell'EUMAM Ucraina e richieste dall'Ucraina; e

b) servizi, ivi compresi il trasporto, il deposito, la manutenzione e la riparazione dei materiali di cui alla lettera a) messi a disposizione dagli Stati membri e dall'EUMAM Ucraina, ai fini della formazione nel quadro dell'EUMAM Ucraina.

([1]) Decisione (PESC) 2023/231 del Consiglio, del 2 febbraio 2023, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace volta a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione dell'Unione europea di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/231/oj).

([2]) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj).

4. Al pieno completamento della formazione o alla cessazione dell'EUMAM Ucraina, il deposito delle attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza che erano state fornite a titolo della presente misura di assistenza è trasferito al beneficiario. Sulla base delle esigenze dell'Ucraina, le attrezzature e le forniture non concepite per l'uso letale della forza, compresi i kit personali, possono essere trasferite al beneficiario una volta utilizzate in ciascun modulo di formazione.

5. La durata della misura di assistenza è di 77 mesi dall'adozione della presente decisione.»;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 85 000 000 EUR.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle operazioni può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 85 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle operazioni possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel relativo bilancio corrispondente alla misura di assistenza.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. HEYDON